

Codice A19000

D.D. 28 maggio 2020, n. 130

**Tecnoparco del Lago Maggiore s.r.l. in liquidazione. D.G.R. n. 28-1279 del 24 aprile 2020.
Restituzione di finanziamento FIP.**



ATTO N. DD-A19 130

DEL 28/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

OGGETTO: Tecnoparco del Lago Maggiore s.r.l. in liquidazione. D.G.R. n. 28-1279 del 24 aprile 2020. Restituzione di finanziamento FIP.

La società Tecnoparco del Lago Maggiore s.r.l. (di seguito: Tecnoparco) fu costituita il 7 settembre 1992 (atto notaio Gramatica Allegato A al n. 3178 di rep. - progr. n. 1843) con lo scopo di realizzare e sviluppare un parco tecnologico ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2; è una società indirettamente controllata dalla Regione Piemonte, i soci partecipanti sono Finpiemonte S.p.A. (società *in house* della Regione Piemonte) per una quota del 78,178% e la Società Aree Industriali ed Artigianali - S.A.I.A. S.p.A. (partecipata al 28,59% da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., *holding* di partecipazioni controllata dalla Regione Piemonte) per la restante quota.

Con legge regionale n. 55 del 27 novembre 2000 era stato approvato un programma di finanziamenti denominato "FIP - Fondo Investimenti Piemonte Parchi Tecnologici Piemontesi", finalizzato al sostegno degli investimenti effettuati da società miste pubblico/private a maggioranza pubblica, per la creazione di centri di innovazione tecnologica e servizi per la valorizzazione della ricerca; la suddetta legge veniva poi abrogata dall'art. 2, c. 2 l.r. n. 13/2005, ma con espressa salvezza della disciplina per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

Con appositi provvedimenti attuativi della legge suddetta (D.G.R. n. 54 - 3108 del 28 maggio 2001 e Determinazione del Responsabile della Direzione Industria - oggi Competitività del sistema regionale - n. 100 del 20 giugno 2001) veniva ammessa a finanziamento, fra le altre, la società Tecnoparco per un importo di 4.408.778,22 euro, con previsione di rimborso in dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti di 440.877,822 euro;

La prima rata del piano di restituzione del finanziamento era prevista in scadenza al 30 giugno 2003, ma veniva prorogata di dodici mesi per agevolare le società di gestione dei parchi tecnologici, stante la situazione generalizzata di difficoltà finanziaria nella quale versavano e per consentire nuovi investimenti nell'ambito della programmazione europea 2000/2006 (D.G.R. n. 57 - 10815 del 27/10/2003 e Determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 182 del 29/10/2003); ulteriori proroghe venivano concesse fino al 30/09/2005 (D.G.R. n. 57-10615 del 27/10/2003,

D.G.R. n. 64-12780 del 14/06/2004 e D.G.R. n. 44-366 del 27/06/2005).

Successivamente, la Regione cedeva a Finpiemonte s.p.a. i crediti vantati nei confronti delle società di gestione dei Parchi Scientifici e tecnologici, affinché li utilizzasse per sottoscrivere aumenti di capitale nelle società debitorie, con ciò estinguendo per compensazione il debito dei Parchi con riferimento alle rate scadute relative agli anni dal 2003 al 2007 (D.G.R. n. 5 - 788 del 12/9/2005 e D.G.R. n. 54-3320 del 3 luglio 2006).

Tecnoparco estingueva regolarmente le rate del 2008 e del 2009 e, per le restanti - con scadenza nel 2010, 2011 e 2012 - veniva approvato un nuovo piano di restituzione (Determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive - ex Industria - n. 34 del 27 febbraio 2009); il debito complessivo residuo ammontava a 1.322.633,46 euro.

La Direzione regionale Attività Produttive sollecitava ripetutamente Tecnoparco al pagamento delle rate scadute.

Il 10 aprile 2014 l'assemblea dei soci di Tecnoparco deliberava la messa in liquidazione della società in conseguenza della situazione economica del parco e del riassetto dei domini tecnologici, effettuato dalla Regione Piemonte, con il passaggio del dominio tecnologico e applicativo "impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili" dal Tecnoparco al PST s.p.a. di Tortona, in considerazione della articolazione tematica di detto dominio con quello delle energie rinnovabili e biocombustibili.

Nel 2014, su proposta del liquidatore, si addiveniva ad un accordo di moratoria dei debiti di Tecnoparco, concedendo alla società la sospensione del rimborso del credito regionale (riconosciuto come chirografario) sino alla data del 31 dicembre 2016, con impegno a non intraprendere azioni individuali a tutela del credito. Tale accordo era motivato dalla previsione di miglior realizzo delle attività rispetto ad una procedura concorsuale (D.G.R. n. 14 - 360 del 29 settembre 2014).

Scaduta la moratoria citata, nel corso di alcune riunioni convocate da Finpiemonte s.p.a. (fine 2017 - inizio 2018) emergeva che la stagnazione del mercato immobiliare richiedeva maggior tempo per l'alienazione del patrimonio di Tecnoparco a condizioni soddisfacenti, con conseguente necessità di proroga degli accordi di moratoria.

Gli uffici della Direzione Competitività del Sistema regionale, sentita l'Avvocatura interna (corrispondenza agli atti della Direzione), ritenendo non conveniente procedere con azioni individuali di recupero del credito per il rischio di provocare l'apertura di una procedura concorsuale con conseguente svendita del patrimonio immobiliare, privilegiavano invece come opzione migliore il consentire al liquidatore di proseguire nelle alienazioni immobiliari; veniva contestualmente chiesto a Finpiemonte s.p.a. (nella sua doppia qualità di socio e creditore del Parco) di vigilare sull'andamento della liquidazione per scongiurare il perimento del credito; nessuna notizia che evidenziasse problematiche è pervenuta da Finpiemonte, presumendosi dunque il regolare andamento della liquidazione.

Il Settore Indirizzi e Controlli per i rapporti con le società partecipate della Direzione della Giunta regionale riceveva in data 9 agosto 2019 una proposta di accordo a saldo e stralcio del credito regionale dal nuovo liquidatore di Tecnoparco, nel frattempo nominato dall'assemblea dei soci in data 15 gennaio 2019.

Ad oggi il credito vantato dalla Regione nei confronti di Tecnoparco relativamente al suddetto finanziamento, maggiorato degli interessi legali maturati e scaduti alla data del 31.12.2019,

ammonta a 1.465.445,52 euro, come risulta dal Piano di risanamento redatto dal liquidatore della società ed aggiornato, nella sua ultima versione, in data 24 marzo 2020 (agli atti della Direzione). La Giunta Regionale, con Deliberazione n. n. 28-1279 del 24 aprile 2020, ha deliberato di aderire al Piano di risanamento proposto dal liquidatore di Tecnoparco, per le ragioni indicate nella deliberazione stessa, considerata la situazione della società (anch'essa descritta in delibera), demandando alla Direzione Competitività del Sistema regionale l'adozione degli atti necessari e conseguenti, compresa la sottoscrizione dell'accordo e la gestione degli aspetti contabili; la suddetta deliberazione evidenzia anche gli elementi principali dell'accordo a saldo e stralcio in argomento e le ragioni per le quali esso è preferibile rispetto alle conseguenze prevedibili qualora non si addivenisse all'accordo.

Occorre pertanto, in esecuzione del mandato della Giunta, aderire al Piano di risanamento proposto dal liquidatore di Tecnoparco (i cui elementi salienti sono indicati nella citata D.G.R. 28-1279 del 24/04/2020), procedendo alla sottoscrizione dell'accordo a saldo e stralcio e alla gestione degli aspetti contabili. Trattandosi di accordo con impresa commerciale, è consentita la stipulazione mediante scambio di corrispondenza (art. 33 l.r. n. 8 del 23 gennaio 1984).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 (Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000");
- la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

determina

- di procedere, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-1279 del 24 aprile 2020, alla stipulazione dell'accordo previsto nel Piano di risanamento proposto da Tecnoparco del Lago Maggiore s.r.l. in liquidazione, che prevede il pagamento da parte di

Tecnoparco dell'importo di 366.361,38 euro (pari al 25% del debito verso la Regione), da versare in corso di piano e contestualmente alla vendita di ogni immobile (i cui incassi saranno destinati per il 70% ad estinguere il debito così rinegoziato e per il restante 30% ai costi dell'operatività societaria, salvo che sia possibile distribuire ai creditori un importo maggiore), a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa creditoria della Regione, con contestuale rinuncia all'importo residuo del credito, pari a 1.099.084,14 euro (salvo che sia possibile distribuire ai creditori un importo maggiore);

- di approvare lo schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1), che verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, come previsto dall'art. 33 l.r. n. 8 del 23 gennaio 1984 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

- di regolarizzare l'incasso previsto di € 366.361,38 sull'accertamento n. 1437/2015 cap. 34175 residui attivi 2015;

- di prendere atto della rinuncia, come indicato in D.G.R. n. 28-1279 del 24 aprile 2020, alla restante quota di credito pari a € 1.099.084,14 vantata nei confronti di Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A., salvo che sia possibile distribuire ai creditori un importo maggiore, in considerazione dello stralcio di ogni altra pretesa creditoria della Regione nei confronti dello stesso Tecnoparco in merito alla restituzione di Finanziamento FIP;

- di dare atto che i seguenti residui attivi per l'importo complessivo di euro 956.272,05:

- euro 74.516,44 a valere sull'accertamento n. 1437/2015 capitolo 34175 Residui attivi 2015;
- euro 440.877,82 a valere sull'accertamento n. 1440/2015 capitolo 34175 Residui attivi 2015;
- euro 440.877,79 a valere sull'accertamento n. 1443/2015 capitolo 34175 Residui attivi 2015;

nonché gli interessi attivi pari a euro 142.812,06 formeranno oggetto di specifico provvedimento dirigenziale di dichiarazione di inesigibilità con conseguente registrazione contabile, ad avvenuta approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione della ricognizione ordinaria dei residui attivi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRETTORE (COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

Accordo
in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi
dell'Articolo 67, comma 3°, lett. d), R.D. 267/1942 (la "Legge Fallimentare")

tra

Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l. in Liquidazione, con sede legale in Verbania Fondotoce (VB), Via dell'Industria n. 26, capitale sociale di Euro 4.100.000,00 interamente versato, codice fiscale e P. IVA 01430400034, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verbania 173056, ("**Tecnoparco**"), in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*,
....., munito dei necessari poteri come da delibera dell'Assemblea dei Soci in data 15 gennaio 2019;

- da una parte -

e

REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, piazza Castello 165, C.F. 80087670016, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri come da deliberazione della Giunta Regionale n. del.....;

- dall'altra parte -

Tecnoparco e Regione Piemonte sono anche collettivamente definite come "**Parti**" e, ciascuna di esse, singolarmente, una "**Parte**".

Premesso che:

- (A) Tecnoparco è una società a responsabilità limitata costituita nell'anno 1992 con lo scopo di realizzare e sviluppare un Parco Tecnologico ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2;
- (B) la Regione Piemonte ha a suo tempo deliberato di dare avvio alle operazioni per la formalizzazione del passaggio del dominio tecnologico e applicativo impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili dal Tecnoparco al PST, anche esso gestore di un Polo di Innovazione, in considerazione della articolazione tematica di detto dominio con quello delle energie rinnovabili e biocombustibili;
- (C) in virtù del predetto riassetto dei domini tecnologici è venuta meno la *mission* della Tecnoparco;
- (D) in conseguenza di quanto sopra, in data 10 aprile 2014 è stata deliberata la messa in liquidazione di Tecnoparco;
- (E) la liquidazione comporta la necessaria dismissione dei beni immobili di Tecnoparco con tempistiche coerenti con la situazione congiunturale del mercato immobiliare;
- (F) in data 7 agosto 2015 le Parti, unitamente ad altri soggetti, hanno sottoscritto un accordo di moratoria in relazione al quale le parti interessate si sono obbligate a non esercitare i diritti e rimedi ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi contratti di finanziamento e a non escutere le relative garanzie sino al 31 dicembre 2016;

- (G) la congiuntura del mercato immobiliare non ha consentito ancora la completa cessione dei beni immobili di cui è proprietaria Tecnoparco;
- (H) alla data del 31 dicembre 2019 Regione Piemonte è creditrice di Tecnoparco dell'importo complessivo di Euro 1.322.633,46 oltre interessi, a titolo di restituzione del finanziamento FIP - Fondo Investimento Piemonte Parchi Tecnologici Piemontesi concesso dalla Regione Piemonte a Tecnoparco con Determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 100 del 20/06/2001 e successivamente regolarmente erogato (il "**Finanziamento FIP**");
- (I) la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 14-360 del 29 settembre 2014, nelle more di approvazione dell'accordo di moratoria di cui alla precedente lettera (F) delle premesse, ha riconosciuto la propria esposizione, derivante dal predetto finanziamento FIP - Fondo Investimento Piemonte Parchi Tecnologici Piemontesi - erogato dalla Regione Piemonte a Tecnoparco, quale "Esposizione Chirografaria";
- (J) In data [--], il Dott. (Omissis), quale professionista avente i requisiti previsti all'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare (l'"**Esperto**"), ha rilasciato una relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali nonché la ragionevolezza e la fattibilità del Piano (l'"**Attestazione**"). Copia della versione finale dell'Attestazione è allegata al presente Accordo quale **Allegato A** (*Attestazione*);
- (K) Il piano di risanamento predisposto dal Liquidatore sociale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare (il "**Piano**"), come attestato dall'Esperto, prevede, tra l'altro, la stipula di un accordo tra Tecnoparco e la Regione Piemonte relativo al pagamento alla Regione Piemonte di un importo onnicomprensivo pari ad Euro 366.361,38 a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria della stessa Regione Piemonte nei confronti di Tecnoparco, con contestuale rinuncia della Regione Piemonte ad ogni e qualsivoglia diritto, pretesa e/o garanzia reale e/o personale nei confronti di Tecnoparco. Copia della versione finale del Piano è allegata al presente Accordo quale **Allegato B** (*Piano*)
- (L) In esecuzione del Piano, Tecnoparco e Regione Piemonte stipulano il presente accordo (l'"**Accordo**") ai sensi del quale Regione Piemonte – secondo i termini che seguono – accetta di ricevere un importo onnicomprensivo pari ad Euro 366.361,38 a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria, dandosi espressamente atto che Regione Piemonte, nella stipula del presente Accordo, ha riposto legittimo affidamento sulla veridicità, esattezza, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da Tecnoparco, nonché sull'Attestazione rilasciata dall'Esperto circa l'idoneità del Piano a condurre al definitivo risanamento industriale e finanziario di Tecnoparco.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Definizioni

Salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, ai fini dello stesso e dei relativi allegati i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

"**Accordo**" indica il presente accordo sottoscritto da Tecnoparco e Regione Piemonte in

esecuzione del Piano di Risanamento.

“Attestazione” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“Autorizzazione/I” indica ogni autorizzazione, consenso, nulla osta, registrazione e/o altro titolo autorizzatorio e/o concessorio necessario per Tecnoparco al fine di esercitare legittimamente la propria attività, così come attualmente svolta.

“Data di Sottoscrizione” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo.

“Effetto Pregiudizievole Significativo” indica ciascun effetto, evento o circostanza che:

- (i) pregiudichi la validità e/o l'efficacia e/o l'opponibilità del presente Accordo;
- (ii) pregiudichi la fattibilità del Piano di Risanamento.

“Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento di natura finanziaria, ancorché non ancora liquido e/o esigibile, di Tecnoparco relativo a:

- (i) finanziamenti e prestiti di denaro in linea capitale e per sorte interessi di qualsiasi tipo effettuati con qualsiasi forma tecnica;
- (ii) obbligazioni (voci D1 e D2 del passivo, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile), titoli di debito (comunque denominati), azioni redimibili e privilegiate che siano qualificabili come indebitamento finanziario ai sensi dei Principi Contabili;
- (iii) contratti che siano considerati, ai sensi dei Principi Contabili, contratti di locazione finanziaria (leasing);
- (iv) costi di acquisto di qualsivoglia tipologia di beni nei limiti in cui le rispettive somme debbano essere corrisposte successivamente a tale acquisto o all'entrata in possesso ad opera della parte tenuta a tale pagamento, qualora tale pagamento sia differito per effetto del predetto accordo per più di 365 giorni e costituisca principalmente una modalità di concessione di un finanziamento;
- (v) operazioni in strumenti finanziari derivanti come definiti ai sensi del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato (ai fini del calcolo dell'importo di uno strumento finanziario derivato si ricorrerà, salvo il caso di mancato pagamento di una somma, al valore di mercato (*mark to market*) di tale strumento finanziario derivato in quel momento);
- (vi) operazioni (ivi incluse compravendite a termine) che, ai sensi dei Principi Contabili, vengano interpretate come aventi il medesimo effetto economico di un indebitamento o che possano comunque essere assimilate ad un prestito o ad un finanziamento (ivi incluso il finanziamento per l'acquisto di un bene);
- (vii) accettazione o avalli cambiari, obblighi di indennizzo, manleva, regresso o rimborso relativi a qualsivoglia tipologia di garanzia, fidejussione, lettera di credito o altro strumento simile emesso da una banca o da un intermediario finanziario, fatta eccezione per quelli derivanti da obblighi di legge o regolamentari;
- (viii) qualsiasi garanzia personale, obblighi di indennizzo, manleva o altro atto teso a garantire terzi contro perdite finanziarie, ad eccezione di quelli resi nell'ambito della normale operatività di Tecnoparco.

“Piano” o “Piano di Risanamento” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Principi Contabili” indica i principi contabili, anche internazionali ed in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, fissati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri o, in mancanza dei medesimi, quelli fissati dall’I.A.S.C. (*International Accounting Standards Committee*).

“Procedura Concorsuale” fatta eccezione per la procedura di cui al presente Accordo, indica:

- (i) una qualsiasi procedura concorsuale o pre-concorsuale prevista dalla legge italiana (ivi inclusi il fallimento, il concordato preventivo – anche in forma riservata, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare –, l’istanza ai sensi dell’art. 182-bis, sesto comma, Legge Fallimentare, la convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182-septies Legge Fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), Legge Fallimentare, diversi dal Piano di Risanamento, gli accordi 182-bis e 182-septies Legge Fallimentare;
- (ii) una qualsiasi procedura prevista da normative estere e avente finalità e/o effetti analoghi alle procedure concorsuali previste dalla legge italiana, ivi incluse le procedure di cui al Regolamento (UE) n. 848/2015; e
- (iii) la cessione dei beni ai creditori ai sensi dell’articolo 1977 e ss. del codice civile e/o altra procedura avente effetti analoghi.

1.3 Allegati

Si riporta di seguito la lista degli Allegati al presente Accordo:

Allegato A	<i>Attestazione</i>
Allegato B	<i>Piano</i>
Allegato C	<i>Elenco Immobili</i>
Allegato D	<i>Perizia Immobili</i>

2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO

Tecnoparco, mediante la sottoscrizione del presente Accordo, dà atto e riconosce di essere debitore, al 31 dicembre 2019, nei confronti di Regione Piemonte, di un importo complessivo pari a Euro 1.465.445,52, di cui:

- (i) Euro 1.322.633,46, per capitale derivante dal Finanziamento FIP;
- (ii) Euro 142.812,06 per interessi maturati e scaduti alla data del 31.12.2019;

3. RINUNCIA A PARTE DEL CREDITO. TERMINI E CONDIZIONI DI RIMBORSO DEL CREDITO RESIDUO

3.1 Regione Piemonte, subordinatamente all'integrale incasso del Pagamento a Saldo, come di seguito definito, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria di Regione Piemonte nei confronti di Tecnoparco e di ogni altro credito, in qualunque modo e/o tempo sorto, nei confronti di Tecnoparco, inclusi gli interessi passivi maturati ed ad oggi non addebitati sino alla Data di Sottoscrizione del presente Accordo, nonché agli interessi futuri, rinuncia irrevocabilmente nei confronti di Tecnoparco ad un importo complessivo pari a Euro 1.099.084,14, di cui:

- (i) Euro 991.975,10 per capitale a valere sul Finanziamento FIP;
- (ii) Euro 107.109,04 per interessi maturati e scaduti sul Finanziamento FIP.

3.2 Regione Piemonte e Tecnoparco, pertanto, si danno atto e riconoscono che, a seguito all'integrale incasso del Pagamento a Saldo da parte di Regione Piemonte, esse non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra relativamente a quanto oggetto del presente Accordo e che il versamento, anche a rate, del Pagamento a Saldo vale quale definizione integrale e definitiva di ogni diritto, azione, titolo e/o pretesa avanzata da Regione Piemonte verso Tecnoparco e, comunque, di ogni eventuale ulteriore pretesa derivante da, o relativa a, ogni rapporto intervenuto tra le Parti sino alla data odierna, anche se finora non dedotta ma solo deducibile.

4. PAGAMENTO A SALDO

In relazione a quanto pattuito all'articolo 3 che precede, Tecnoparco si obbliga a corrispondere a Regione Piemonte l'importo complessivo di Euro 366.361,38 (il "**Pagamento a Saldo**") che verrà pagato, anche in più rate, entro 15 giorni lavorativi dalla vendita di ciascun Immobile, tramite il versamento, in ragione proporzionale al proprio credito, del 70% delle somme incassate a titolo di corrispettivo (al netto dei costi e degli oneri fiscali ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati in relazione alla vendita) dalla vendita di ciascun Immobile, fermo restando che il residuo 30% del corrispettivo potrà essere utilizzato per le correnti esigenze di cassa della Società; il tutto fino a concorrenza del Pagamento a Saldo, sulla base della seguente formula:

$$[\text{corrispettivo vendita} - \text{costi sostenuti}] \times 70\% \times 39\%$$

ove 39% è la percentuale del credito vantato da Regione Piemonte rispetto ai debiti complessivi oggetto di pagamento a saldo e stralcio.

Fermo restando l'importo complessivo dovuto per il Pagamento a Saldo, pari ad Euro 366.361,38, in ogni caso Tecnoparco si impegna a versare a Regione Piemonte, *pari passu* con gli altri creditori chirografari, un importo superiore a quello derivante dall'applicazione della formula che precede, qualora la liquidità della Società, al momento dell'effettuazione di ciascun rimborso (anche parziale), sia superiore almeno ad Euro 150.000,00 (al netto degli importi oggetto di distribuzione a seguito della vendita di ciascun immobile).

Fermo sempre restando l'importo complessivamente dovuto a titolo di Pagamento a Saldo, e in aggiunta allo stesso, mediante la sottoscrizione del presente Accordo Tecnoparco si impegna a pagare a Regione Piemonte, in via antergata rispetto al rimborso dei propri soci, il 39% di eventuali attivi che risultassero dal bilancio finale di liquidazione di Tecnoparco.

5. DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ

Tecnoparco rende a Regione Piemonte le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo

5 e dà atto che Regione Piemonte ha sottoscritto il presente Accordo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, accurate, corrette e complete alla data in cui le stesse sono rese.

5.1 Costituzione e capacità

5.1.1 Tecnoparco è società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la sua costituzione e al suo statuto e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta.

5.1.2 (i) Tecnoparco ha la regolare, legittima e piena titolarità di tutte le Autorizzazioni (che sono attualmente in vigore) necessarie per l'esercizio della propria attività; (ii) nessuna ulteriore Autorizzazione è necessaria a Tecnoparco ai fini del legittimo e regolare esercizio della propria attività; (iii) tali Autorizzazioni sono state validamente ottenute, sono pienamente in vigore ed efficaci e non esistono fatti o circostanze che – per quanto a conoscenza delle Tecnoparco - diano luogo, ovvero possano dar luogo, alla loro revoca, mancanza di conferma, annullamento o modifica sostanziale.

5.1.3 Tecnoparco è dotata di ogni potere e Autorizzazione necessari:

- (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Accordo e ogni altro atto e/o documento a essi connesso; e
- (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo alla stessa ai sensi del presente Accordo e di ogni altro atto e/o documento a essi connesso.

5.1.4 Gli organi sociali di Tecnoparco hanno adottato, in conformità a quanto previsto nel proprio statuto e dalla legislazione applicabile, tutte le delibere e gli altri provvedimenti necessari in relazione all'approvazione, conclusione ed esecuzione del Piano e del presente Accordo.

5.2 Obbligazioni

5.2.1 Le obbligazioni assunte da Tecnoparco ai sensi del presente Accordo sono valide, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

5.2.2 La stipula e l'esecuzione del presente Accordo non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, revoca, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta:

- (i) in qualsivoglia Autorizzazione, contratto, atto, obbligazione o patto di cui Tecnoparco è parte o da cui è vincolata;
- (ii) nell'atto costitutivo, nello statuto, nei documenti societari e nelle delibere di Tecnoparco; e
- (iii) delle disposizioni di legge applicabili a Tecnoparco.

5.3 Osservanza della Legge

5.3.1 Tecnoparco ha sempre rispettato e tuttora rispetta tutte le leggi, i regolamenti e le norme di qualsivoglia natura ad essa applicabili il cui inadempimento sarebbe tale da causare un Effetto Pregiudizievole Significativo.

5.3.2 Con riferimento a Tecnoparco non è in corso alcuna violazione:

- (i) delle proprie disposizioni statutarie; e
- (ii) di obblighi assunti verso terzi il cui inadempimento darebbe luogo a un Effetto Pregiudizievole Significativo.

5.4 Assenza di procedimenti significativi

5.4.1 Nessuna azione o procedimento (incluse quelle cautelari e monitorie) da parte di, o innanzi a, qualsiasi organo giudiziario (in sede civile, penale, amministrativa e/o tributaria), arbitrale e/o altra autorità (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti istruttori e quelli tributari) che darebbe luogo a un Effetto Pregiudizievole Significativo, è stato notificato nei confronti di Tecnoparco o minacciato per iscritto.

5.4.2 Alla Data di Sottoscrizione, non è stata comunicata né minacciata per iscritto l'instaurazione di procedure esecutive o cautelari nei confronti di Tecnoparco che darebbe luogo a un Effetto Pregiudizievole Significativo.

5.5 Assenza di Procedure Concorsuali e di insolvenza

5.5.1 Non sono attualmente in corso attività volte ad attivare nei confronti di Tecnoparco alcuna Procedura Concorsuale diversa dal Piano.

5.5.2 Tecnoparco non si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare.

5.6 Piano di Risanamento

5.6.1 Tecnoparco, anche sulla base dell'Attestazione, dichiara che l'implementazione del Piano di Risanamento e la stipula ed esecuzione del presente Accordo sono idonei ad assicurare il risanamento dell'esposizione finanziaria e il riequilibrio della situazione finanziaria di Tecnoparco, nell'ambito della liquidazione societaria.

5.6.2 Per quanto a conoscenza di Tecnoparco non si sono verificati eventi che facciano venir meno i presupposti dell'Asseverazione e del Piano di Risanamento, secondo le previsioni in esso contenute.

5.7 Bilanci e rendiconti

5.7.1 Il bilancio relativo all'esercizio 2019 (un estratto del quale è compreso nel Piano di Risanamento allegato al presente accordo) (i) è veritiero e corretto; (ii) è stato elaborato nell'osservanza di tutte le leggi applicabili e dei Principi Contabili; e (iii) offre un quadro fedele sotto ogni aspetto sostanziale della situazione economico/finanziaria di Tecnoparco.

5.7.2 Tutti i libri sociali e le scritture contabili relativi a Tecnoparco sono completi, corretti e accurati, sotto ogni aspetto rilevante, e tutte le delibere e azioni ivi riportate sono state condotte e assunte nell'osservanza sostanziale di tutte le leggi applicabili, dei Principi Contabili, dell'atto costitutivo e dello statuto.

5.8 Correttezza e accuratezza delle informazioni

5.8.1 Tutte le informazioni fornite da Tecnoparco a Regione Piemonte in relazione al, e in

occasione della redazione del, presente Accordo (ivi incluse quelle contenute nel Piano e nell'Attestazione), sono vere, accurate e corrette.

5.8.2 Tecnoparco non ha omesso di comunicare a Regione Piemonte alcuna informazione che, se conosciuta, potrebbe rendere le informazioni fornite nel loro complesso non corrette o fuorvianti e comunque tali da incidere sulla valutazione complessiva di Tecnoparco.

5.8.3 Tutti i dati e le informazioni fornite da Tecnoparco all'Esperto, ai fini del Piano di Risanamento e dell'Attestazione, sono corretti, veritieri e completi in ogni loro aspetto significativo.

5.9 Imposte

5.9.1 Tecnoparco ha provveduto all'invio o deposito delle dichiarazioni previste dalla normativa fiscale applicabile entro i termini di legge.

5.9.2 Tecnoparco ha tempestivamente e correttamente pagato tutte le imposte, tasse e tributi e/o effettuato i necessari accantonamenti nei relativi bilanci in modo tale che dal non corretto o mancato rispetto dei termini e delle modalità possa discendere un Effetto Pregiudizievole Significativo.

5.9.3 Nessun procedimento tributario è stato notificato o minacciato per iscritto nei confronti di Tecnoparco, che possa dare luogo un Effetto Pregiudizievole Significativo.

5.10 Indebitamento

Alla Data di Sottoscrizione,

- (i) non vi è in capo a Tecnoparco Indebitamento Finanziario ulteriore rispetto a quanto indicato nel Piano e nell'Attestazione;
- (ii) non esistono debiti scaduti nei confronti dei fornitori, dell'erario, dei dipendenti e/o degli enti previdenziali diversi e/o ulteriori rispetto a quanto indicato nel Piano e nell'Attestazione;
- (iii) non sussiste esposizione debitoria che non sia risanata ai sensi del Piano come attestato dall'Esperto nell'Attestazione.

5.11 Effetti Pregiudizievoli Significativi

Non è in essere né è persistente alcun evento o circostanza che potrebbe con ragionevole probabilità dare luogo a un Effetto Pregiudizievole Significativo.

6. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

6.1 Piano di Risanamento

Tecnoparco si impegna a:

- (i) conferire a primario operatore del settore di gradimento della maggioranza dei creditori, entro il 30 giugno 2020, l'incarico di vendere gli immobili meglio indicati nell'**Allegato C**

(*Elenco Immobili*) al presente Accordo (gli "**Immobili**") ai prezzi minimi indicati, con riferimento a ciascun Immobile, nell'Allegato C e, in ogni caso, ad un prezzo non inferiore al minore tra (i) il valore netto contabile di ciascun Immobile, e (ii) il valore del medesimo Immobile risultante dalla relativa perizia di cui all'**Allegato D** (*Perizia Immobili*) ("**Incarico a Vendere**"), ridotto del 10%.

- (ii) porre in essere tutto quanto previsto dal Piano di Risanamento e a realizzare tutte le operazioni ivi indicate nel rispetto dei tempi stabiliti nel Piano;
- (iii) effettuare tutti i pagamenti previsti dal Piano di Risanamento nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal Piano di Risanamento e dall'Attestazione;
- (iv) non porre in essere alcun atto e/o compiere alcuna operazione che sia in contrasto con quanto previsto dal Piano di Risanamento e/o che possa comunque pregiudicare la fattibilità delle operazioni previste dal Piano di Risanamento e/o il riequilibrio della situazione finanziaria delle Tecnoparco.

7. MANCANZA DI EFFETTO NOVATIVO

Tecnoparco e la Regione Piemonte riconoscono e si danno reciprocamente atto che le previsioni di cui al presente Accordo non costituiranno né potranno essere considerate come una novazione, integrale o parziale, di quanto previsto ai sensi dei contratti originari, come tempo per tempo modificati e integrati, dandosi all'uopo reciprocamente atto, per quanto occorrer possa, della comune assenza di qualsiasi intento novativo in relazione alle obbligazioni rivenienti dai contratti originari e dall'Accordo relativi all'esistente attuale indebitamento complessivo di Tecnoparco nei confronti della Regione Piemonte.

8. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) :

(i) **recapiti Tecnoparco :**

Via dell'Industria, 26
28924 VERBANIA – Fondotoce (VB)

All'attenzione del legale rappresentante *pro tempore*, [--]
P.E.C. tecnoparco@legalmail.it

(ii) **recapiti Regione Piemonte:**

Direzione Competitività del Sistema regionale
[--] Via Pisano, 6 – 10152 Torino

All'attenzione del legale rappresentante *pro tempore*, [--]
P.E.C. – competitivita@cert.regione.piemonte.it

o all'eventuale diverso indirizzo P.E.C. che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà

successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione scritta inoltrata con la stessa modalità.

9. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tecnoparco sosterrà direttamente:

- (i) i costi e le spese vive, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, relativi ad ogni attività connessa alla esecuzione e/o esercizio dei diritti spettanti a Regione Piemonte ai sensi del presente Accordo, oltre IVA e accessori di legge; e
- (ii) le imposte e le tasse derivanti o comunque connesse alla sottoscrizione e/o esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla Data di Sottoscrizione.

10. DISPOSIZIONI VARIE

- 10.1 Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo non sarà valida e/o vincolante ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti.
- 10.2 Nel caso in cui una clausola o una condizione del presente Accordo dovesse essere giudicata, per qualsiasi ragione, invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non determinerà la invalidità e/o l'inefficacia delle altre clausole o condizioni del presente Accordo e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci aventi contenuto analogo a quelle sostituite al fine di salvaguardare la volontà delle Parti espressa nel presente Accordo.
- 10.3 L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti di comportamenti dell'altra parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.
- 10.4 Il presente Accordo è subordinato alla condizione della sottoscrizione di analoghi accordi fra Tecnoparco e gli altri principali creditori chirografari Unicredit Banca S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A. e AMCO - Asset Management Company S.p.A., che prevedano, nel rispetto della *par condicio*, la medesima percentuale di recupero (il 25% dell'importo complessivo del credito). Ove la suddetta condizione non si realizzi, in tutto o in parte, il presente accordo dovrà considerarsi improduttivo di qualunque effetto.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 11.1 Il presente Accordo è regolato dalla, e dovrà essere interpretato ai sensi della, legge della Repubblica Italiana.
- 11.2 Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo, e degli atti conseguenti o comunque connessi, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Torino.

Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l.
in Liquidazione

Regione Piemonte

[SOTTOSCRIZIONE PER SCAMBIO DI CORRISPONDENZA COMMERCIALE]

Allegato A

Piano

Allegato B

Attestazione

Allegato C

Elenco Immobili

Allegato D

Perizia Immobili